

**GIURISPRUDENZA CASA****SPESE SEQUESTRO**

«Qualora il conduttore di un immobile, dopo avere intimato al locatore di riprenderne possesso, chieda e ottenga dal giudice la nomina di un sequestratario ex art. 1216 cod. civ., il successivo accertamento dell'insussistenza di tale diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, sia all'assunzione delle spese di custodia». Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza, inedita, n. 14268/17.

a cura dell'Ufficio legale  
della **Confedilizia**

